



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Sede Legale: P.le A. Stefani, 1 - 37126 Verona - P.IVA/Codice Fiscale 03901420236



Deliberazione del Direttore Generale

N. 813 del 30/12/2011

OGGETTO: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA. ACCORDO SOTTOSCRITTO CON LA RSU E LE OO.SS. DEL COMPARTO IN DATA 21/11/2011. REGOLAMENTO SUL PART-TIME IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N.183/2010. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO QUADRO DEL 24/5/2011.

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE:
SERVIZIO PERSONALE

PER CONOSCENZA:

DIREZIONE AZIENDALE - DIR. GENERALE
DIREZIONE AZIENDALE - DIR. SANITARIA

SERVIZIO PROVVEDITORATO

SERVIZIO TECNICO

SERVIZIO LEGALE

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
AZIENDALE

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

SERVIZIO PER LE PROFESSIONI SANITARIE

SERVIZIO FARMACIA

SERVIZIO LOGISTICA, ECONOMATO E GESTIONE
CLIENTI

DIRETTORI BT

SERVIZIO ORGANI E RELAZIONI ISTITUZIONALI

UFFICIO SUPPORTO ALLA RICERCA E

BIOSTATISTICA

UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE INTERNA

DIREZIONE AZIENDALE - DIR. AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI GENERALI

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA

SERVIZIO TECNICO DI ARCHITETTURA E DI
PIANIFICAZIONE OSPEDALIERA

SERVIZIO MIGLIORAMENTO QUALITÀ E
ACCREDITAMENTO

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA
PROFESSIONALITÀ E LA INNOVAZIONE

SERVIZIO PROGETTI ED ATTIVITÀ SPECIALI

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

DIRETTORI BR

UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE ESTERNA

UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA

ESEGUIBILE ai sensi di Legge
dal 30/12/2011

PUBBLICATA, a norma di Legge, a decorrere
dal 09/01/2012

TRASMESSA al Collegio Sindacale il 09/01/2012
RICEVUTA dal Collegio Sindacale il 09/01/2012

Il Direttore Servizio Affari Generali

F.to Spallino

Il Direttore Servizio Affari Generali

F.to Spallino

Il Direttore Servizio Affari Generali

F.to Spallino

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 1.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE NR. 813 DEL 30 DIC. 2011

OGGETTO: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA. ACCORDO SOTTOSCRITTO CON LA RSU E LE OO.SS. DEL COMPARTO IN DATA 21/11/2011. REGOLAMENTO SUL PART-TIME IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N.183/2010. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO QUADRO DEL 24/5/2011.

Il sottoscritto Direttore Generale,

Premesso che in data 21 novembre 2011 è stato sottoscritto, tra l'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e la RSU Aziendale e le OO.SS. del Comparto Sanità, l'accordo allegato e costituente parte integrante della presente deliberazione, concernente il "Regolamento in materia di part-time in applicazione della legge n. 183/2010" di modifica e sostituzione dell'accordo quadro del 24/5/2011;

Visto il verbale di seduta del 21/11/2011, relativo all'incontro tra l'Amministrazione e la RSU e le OO.SS. del Comparto, allegato e costituente parte integrante della presente deliberazione;

Vista la deliberazione n. 403 dell'8/6/2011 di recepimento del regolamento quadro in materia di part-time sottoscritto in data 24/5/2011 tra l'Amministrazione e la RSU e le OO.SS. del Comparto Sanità;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 263 del 15 marzo 2011 ed il protocollo d'intesa sottoscritto il 22 febbraio 2011 dall'Assessore alla Sanità, dal Segretario Regionale per la Sanità e dalle Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità, che costituiscono le linee di indirizzo regionali per la gestione dell'istituto del part-time alla luce delle disposizioni in materia e di cui all'art. 16 della legge n. 183/2010;

Visti e richiamati i CC.CC.NN.LL. vigenti per l'Area del Comparto Sanità, con particolare riferimento alla materia trattata;

Considerato che il recepimento dell'accordo in oggetto è subordinato alla certificazione da parte dei competenti organi di controllo - Collegio Sindacale ed Aran - prevista dall'art. 40 bis del DLgs n. 165/2001 così come integrato dall'art. 55 del DLgs n. 150/2009 e secondo quanto disposto dalla circolare n. 7/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica;



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 2.

Ritenuto di approvare l'accordo del 21 novembre 2011;

Tutto ciò considerato;

Su proposta del Direttore del Servizio Personale;

Acquisito agli atti il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento in materia di part time in applicazione della legge n. 183/2010" sottoscritto il 21 novembre 2011, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre che l'applicazione dell'accordo in oggetto è subordinata alla certificazione da parte dei competenti organi di controllo - Collegio Sindacale ed Aran - prevista dall'art. 40 bis del DLgs n. 165/2001 così come integrato dall'art. 55 del DLgs n. 150/2009 e secondo quanto disposto dalla circolare n. 7/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Verona, lì **30 DIC. 2011**

) **IL DIRETTORE GENERALE**
(Dott. Sandro Caffi)

Sandro Caffi





21 NOV 2011

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PART-TIME
IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 183/2010.
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ACCORDO DEL 24.05.2011.**

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento quadro sul part-time firmato in data 24.05.2011, si concordano le seguenti modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 1

Normativa

Il presente regolamento quadro, sottoscritto in data 24 maggio 2011 tra la RSU, le OOSS del Comparto e l'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, individua le linee generali in materia di part-time, a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 263 del 15 marzo 2011 e del protocollo d'intesa sottoscritto il 22 febbraio 2011 dall'Assessore alla Sanità, dal Segretario Regionale per la Sanità e dalle Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità, secondo la previsione del punto 2 del dispositivo della medesima deliberazione, che costituiscono le linee di indirizzo regionali per la gestione dell'istituto del part-time alla luce delle disposizioni in materia e di cui all'art. 16 della legge n. 183/2010.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutto il personale del Comparto Sanità dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3

Mappatura

Entro il 30/09/2011 verrà definita la mappatura dei posti dell'assetto organizzativo aziendale che, per tipologia di attività e/o articolazione oraria possono essere ricoperti da personale a part-time (numero dei posti ricopribili e tipo di articolazione lavorativa proponibile), nella misura del 70% per il personale afferente all'area sanitaria e del 100% al personale afferente all'area tecnico/amministrativa dei servizi centrali.

Entro il 31/12/2011 si provvederà alla definitiva determinazione del piano aziendale che avrà durata biennale, relativo alla mappatura dei posti a part time, tendendo ad una percentuale di accesso pari al 25% della dotazione organica di ciascuna qualifica. Nel semestre precedente alla revisione biennale della mappatura viene fatta una valutazione sui risultati ottenuti, sulla percentuale raggiunta dal personale a part-time, nonché una valutazione sulla sostenibilità dei costi, con informativa alla parte sindacale.





Si riserva al personale in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 5, comma 1, una quota ulteriore entro il 2,5% della dotazione organica. Tale personale potrà ottenere il rapporto di lavoro a part-time al di fuori della graduatoria.

Si precisa che nella mappatura non saranno inseriti i posti dei dipendenti assunti a part-time in applicazione della legge n. 68/99, per la specificità del loro contratto individuale, ma saranno previsti nei limiti del 25% della dotazione organica.

La mappatura definitiva a fine anno si rende necessaria alla luce della nuova riorganizzazione aziendale che si sta delineando all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, sia a seguito dell'Atto Aziendale sia per l'apertura del nuovo Polo Chirurgico "Confortini"; nonché per le ulteriori riorganizzazioni previste nel corso dell'anno.

A mappatura completata si procederà all'attribuzione dei posti disponibili a part-time con le modalità sotto descritte.

A tutti i part-time a tempo indeterminato concessi prima del 25.06.2008 e nell'intervallo di tempo tra questa data e l'applicazione di quanto previsto dall'accordo ponte del 6/5/2009, sarà garantita la possibilità di mantenere il rapporto di lavoro part-time, nel rispetto del singolo contratto individuale. Entro il 30 dicembre 2011, ove sulla base della mappatura, si ravvedano variazioni organizzative o dell'articolazione oraria di lavoro tali da non permettere il mantenimento del rapporto di lavoro part-time alle medesime condizioni, si procederà secondo i seguenti criteri:


- a) si darà possibilità di scelta della nuova articolazione oraria rispetto ai posti previsti dalla mappatura nell'MdA/servizio/nucleo organizzativo in cui opera al personale a part-time con limitazioni/prescrizioni certificate dal Medico Competente e in secondo luogo in base all'anzianità di servizio in AOUI;
- b) occupati i posti della mappatura nell'MdA/servizio/nucleo organizzativo in cui opera o qualora non vi siano posti a part-time, si darà possibilità di scelta sui posti rimasti vacanti espletata la fase precedente, all'interno del Dipartimento, salvaguardando in primis la sede di lavoro (BT, BR, Ristori, ecc...), secondo i criteri di priorità di scelta sopradescritti;
- c) solo ove tali modalità non fossero applicabili, in quanto esaurite/non più presenti le posizioni di part-time, si procederà a proporre al personale interessato mobilità extradipartimentale sulla base dell'anzianità di servizio nell'Azienda verso i posti part-time ancora vacanti dopo le due fasi precedenti.

Ad esaurimento di quanto previsto nei punti a), b) e c) si procederà a dar seguito ad un avviso per la creazione di una graduatoria d'accesso al part-time per tutto il personale che intenda farne richiesta, inclusi i lavoratori con contratti part-time concessi dal 6.5.2009.

E' fatto salvo il rientro a tempo pieno su base volontaria.

Nella definizione del contratto individuale di lavoro saranno formalizzati la collocazione e l'articolazione oraria, oltre ad essere richiamate le clausole flessibili ed elastiche relative alla prestazione lavorativa di cui al successivo art. 7.

Montesini Paschoa





ARTICOLO 4

Fase transitoria

I part-time concessi a tempo determinato sono prorogati fino al 31 maggio 2012 o comunque fino all'espletamento di quanto previsto dall'art. 3.

E' fatto salvo l'accordo ponte per i posti non assegnati di cui all'accordo del 06/05/2009.

L'eventuale revisione dei part-time assegnati prima del Decreto Legge 112/2008 potrà aver luogo, con le modalità previste all'art. 3, solo dopo la presentazione della mappatura definitiva.

ARTICOLO 5

Criteri

Hanno in assoluto il diritto, per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, i dipendenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- lavoratore o lavoratrice affetto da patologie oncologiche, così come previsto dalla L. 247/2007;
- lavoratore o lavoratrice che usufruisca per se stesso della legge 104/92;
- lavoratore o lavoratrice che si impegna in un progetto terapeutico a seguito di problematiche relative a stato di tossicodipendenza, alcolismo cronico, disabilità o disagio mentale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;

Fatti salvi i casi sopra citati, si rinvia la definizione dei criteri per l'accesso alla graduatoria e le conseguenti modalità di gestione, ad un successivo accordo.

Tale personale potrà ottenere il rapporto di lavoro a part-time a tempo determinato per 3 anni, prorogabili a 4, o per periodo inferiore a seconda dell'arco di tempo previsto nella certificazione della Commissione medica o della durata del progetto.

ARTICOLO 6

Articolazione

I part-time possono essere concessi:

In forma orizzontale: è il rapporto di lavoro in cui la riduzione dell'orario, rispetto al tempo pieno, è prevista in relazione al normale orario giornaliero, prevedendo la copertura dell'orario di servizio svolgendo l'attività o al mattino o al pomeriggio.

In forma verticale: è il rapporto di lavoro in cui il dipendente svolge la propria attività a tempo pieno, ma limitatamente a giorni predeterminati.





La prestazione a tempo parziale, percentualmente rapportata al tempo pieno, viene così ipotizzata:

- 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno (18 ore settimanali);
- 55,5% dell'orario di lavoro a tempo pieno (20 ore settimanali);
- 58,33% dell'orario di lavoro a tempo pieno (21 ore settimanali);
- 66,67% dell'orario di lavoro a tempo pieno (24 ore settimanali);
- 69% dell'orario di lavoro a tempo pieno (25 ore settimanali);
- 72,23% dell'orario di lavoro a tempo pieno (26 ore settimanali);
- 83,33% dell'orario di lavoro a tempo pieno (30 ore settimanali).

Il rapporto di lavoro a part-time al 50% di norma sarà concesso in forma verticale.

La definitiva stesura delle articolazioni sarà prodotta a consegna della mappatura completa con le articolazioni più funzionali all'organizzazione individuate indicativamente tra le articolazioni di cui sopra.

ARTICOLO 7

Clausole elastiche e flessibili

Clausole elastiche: l'aumento della prestazione lavorativa per il part-time verticale sarà richiesta per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative, motivate esigenze del personale o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise e comporterà un preavviso di almeno due giorni lavorativi.

Clausole flessibili: la variazione della collocazione temporale per part-time orizzontale e verticale della prestazione lavorativa sarà richiesta per specifiche e comprovate esigenze organizzative, motivate esigenze del personale o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise e comporterà un preavviso di almeno due giorni lavorativi.

Il lavoro supplementare eventualmente effettuato dal personale part-time per effetto di quanto sopra, non può essere monetizzato. Le ore accumulate dovranno essere recuperate secondo le modalità di cui al comma 3 dell'accordo del 12 novembre 2009 e di cui alla deliberazione n. 1187 del 17/12/2009.





ARTICOLO 8

Principi

- Essere titolare di posizione organizzativa è incompatibile con il tempo parziale, fatto salvo rinuncia alla posizione stessa;
- L'incarico di Coordinatore delle professioni sanitarie è attribuito solo a personale a tempo pieno. Eventuali deroghe sono possibili solo per documentate e motivate esigenze personali o familiari, che non comportino una riduzione dell'articolazione oraria inferiore all'83,33%;
- La concessione del tempo parziale orizzontale, per il personale amministrativo o non soggetto a turnistica, potrà prevedere la presenza di tale personale in orari di maggiore attività. L'articolazione oraria verticale è necessariamente prevista per i profili professionali inseriti nella turnistica h 24;
- Il personale a rapporto di lavoro a part-time è escluso dalla prestazione di lavoro supplementare a titolo di supporto o collaborazione all'attività libero - professionale intramuraria, nonché da altre forme di incentivazione economica che richiedano orario aggiuntivo;
- Il dipendente che richieda il part-time deve essere assunto a tempo indeterminato in AOUI da almeno un anno;
- La trasformazione del rapporto di lavoro decorre sempre dal 1° del mese;
- In caso di part-time in forma verticale, il turno di servizio ciclico all'interno di una matrice, sarà predisposto in percentuale rispetto ad un turno a tempo pieno, nelle diverse fasce orarie (mattina, pomeriggio, notte, festivi) fatte salve eccezionali e motivate esigenze di servizio;
- Il part-time ha durata triennale, prorogabile a quattro anni;
- Il lavoratore sarà tenuto a comunicare le intervenute modifiche delle condizioni dichiarate nella domanda di part-time. Qualora venga a mancare il presupposto che ha dato titolo alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, è prevista la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro 180 giorni. In virtù dell'art. 3 di questo regolamento, tale norma non si applica ai part-time concessi prima del 25.06.2008;
- Tenuto conto della riorganizzazione attualmente in atto nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, di norma il personale a tempo parziale dovrà presentare un saldo orario annuo tendente a zero al 31 dicembre di ogni anno solare a partire dall'anno 2012. Tali dati di saldo saranno oggetto di monitoraggio da parte della commissione tecnica sulla turnistica. Si precisa che il saldo non comprende le ore timbrate in formazione.
- I permessi previsti dalla normativa vigente ed il congedo ordinario saranno contabilizzati in misura proporzionale alla percentuale di part time concessa al dipendente secondo quanto stabilito dalle norme e dai CC.CC.NN.LL.
- Il dipendente dovrà usufruire delle ferie maturate e non godute prima di ogni variazione del rapporto di lavoro che influisce su tale istituto.

124

upr
A. Z.
26





ARTICOLO 9

Consultazione Comitato Unico di Garanzia

L'Amministrazione provvede a consultare il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", così come previsto dalla direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e il Ministero per le pari opportunità del 4 Marzo 2011 e dell'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

[Handwritten signature]

ARTICOLO 10

Disposizione finale

Ci si riserva eventuali integrazioni e modificazioni al presente Regolamento, a seguito di ulteriori valutazioni che si riterranno opportune in materia; nonché agli articoli del presente regolamento non ancora completamente definiti.

Resta inteso che ogni eventuale modifica o integrazione sarà oggetto di concertazione con la parte sindacale.

per l'Amministrazione

Il Direttore Servizio Personale
(Dott.ssa Antonella Vecchi)

[Handwritten signature]

La Responsabile S.P.S.
(Dott.ssa Elisabetta Allegrini)

[Handwritten signature]

per la R.S.U. Aziendale

il Coordinatore
Sig. Roberto Zacchi

[Handwritten signature]

per le OO.SS.

CGIL FP

[Handwritten signature]

CISL FPS

[Handwritten signature]

UIL FPL

[Handwritten signature]

FIALS

[Handwritten signature]

FSI

[Handwritten signature]

NURSING UP

[Handwritten signature]

Verona, 21 novembre 2011





Verbale di seduta

Incontro del 21 novembre 2011 – ore 09.30 – 13

Sala riunioni Direzione Aziendale

Sono presenti i seguenti Sigg.:

Amministrazione

- Dott.ssa Antonella Vecchi - Direttore Servizio Personale
- Dott.ssa Elisabetta Allegrini - Responsabile Servizio per le Professioni Sanitarie

✓ *MA*
✓ *iref*

Partecipano all'incontro la dott.ssa Paola Verzini, responsabile dell'ufficio gestione amministrativa del personale, e la sig.ra Ferretti, responsabile dell'ufficio gestione presenze/assenze.

ferretti

OO.SS.

CGIL FP
CISL FPS
UIL FPL

Sig.ra Mariapia Mazzasette
Sig.ra Anna Pia Zenorini
Sig. Tamburini Ernesto
Sig. Begal Mauro

✓ *paola verzini*
✓ *Anna P. Zenorini*
✓ *Ernesto Tamburini*
- Sig. Frattini Raffaele
- Sig. Giuseppe Mazzone

✓ *frattini*
- *giuseppe mazzone*

FIALS
FSI
NURSING UP

Sig.ra Romio Angela
Sig. Forghieri Stefano
Sig. Cogo Carlo
Sig. Enrico Marcotto
Sig. Hoffer Cesare

- Sig.ra Montini Daniela
- Sig. Giannini Andrea
- Sig.ra Biondani Lidia
- Sig. Mantovani Andrea

✓ *Montini*

R.S.U.

Sig. Zacchi Roberto - Coordinatore
Sig. Baldo Gianluca
Sig.ra Bertaso Rossana
Sig.ra Cobello Donatella
Sig. Cordioli Paolo
Sig. Ledri Franco
Sig. Maccarone Nicola

✓ *Zacchi*

Sig.ra Manganotti Angela
Sig.ra Morando Giuliana
Sig. Nundini Marco
Sig. Pisaniello Luca
Sig. Strazieri Roberto
Sig. Franchini Davide

✓ *A. Manganotti*
- *Morando*
✓ *Nundini*
- *Pisaniello*
- *Strazieri*
- *Franchini*

ORDINE DEL GIORNO:

1. Proposta di modifica dell'accordo sul part-time;
2. Varie ed eventuali.

21 novembre 2011

Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA - Tel 045.8121111 - Fax 045.8126735
C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: www.ospedaleuniverona.it





Proposta di modifica dell'accordo sul part-time

Le parti sottoscrivono l'accordo per il regolamento sul part-time, di modifica ed integrazione all'accordo del 24.5.2011, allegato al presente verbale.

Il Nursing Up lascia l'incontro alle ore 12.00, rendendosi disponibile a sottoscrivere l'accordo per adesione.

La UIL ed il Nursing Up si riservano comunque di inviare proprie dichiarazioni a verbale.

L'incontro termina alle ore 13.15 .

per l'Amministrazione

Il Direttore Servizio Personale
(Dott.ssa Antonella Vecchi)

La Responsabile S.P.S.
(Dott.ssa Elisabetta Allegrini)

per la R.S.U. Aziendale

il Coordinatore
Sig. Roberto Zacchi

per le OO.SS.

CGIL FP

CISL FPS

UIL FPL

FIALS

FSI

NURSING UP

Verona, 21 novembre 2011

21 novembre 2011

Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA - Tel 045.8121111 - Fax 045.916735
C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: www.ospedaleuniverona.it






IL SINDACATO DEI CITTADINI

**DICHIARAZIONE A VERBALE PART - TIME
CLAUSULA FLESSIBILE ED ELASTICA**

La UIL FPL rinvia la determinazione dell'orario a part - time "flessibile/elastica" alla conclusione dei lavori della commissione tecnica sull'organizzazione del lavoro; poichè solo con l'individuazione, in modo trasparente, delle matrici turno saranno chiari gli ambiti entro cui applicare l'articolazione oraria delle tipologie di part - time.

Distinti Saluti

Verona 23 Novembre 2011

UIL FPL Verona
Raffaele Frattini



Associazione Nazionale SINDACATO Professionisti Sanitari della Funzione Infermieristica
Via CARLO CONTI ROSSINI 26 - 00147 - Roma
Tel e Fax 06 5123395 Numero Verde 800 95 95 29
Indirizzo internet: www.nursingup.it (con accesso ai siti regionali)- email: info@nursingup.it
NURSING UP VERONA

Verona 22/11/11

Dichiarazione a verbale

In merito al Regolamento in materia di Part Time in applicazione della Legge 183/2010 Nursing Up dichiara di essere favorevole all'introduzione dell'art. 7 di clausole elastiche e flessibili ma non concorda nell'assenza di un compensativo economico per chiamate del personale in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze non prevedibili, coerentemente con quanto sempre sostenuto a favore dell'introduzione di un " gettone di rientro" per assenze improvvise.

Andrea Mantovani
Incaricato Nursing Up

della contrattazione AOUI VERONA

